



Circolare informativa n° 20 del 15 dicembre 2017

NOVITA' FISCALI DAL "COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018"

D.L. n. 148/2017 – L. n. 172/2017

- *Comunicazione dati fatture emesse e ricevute*
- *Split payment: estesa la platea dei destinatari*
- *Registri iva elettronici*
- *Liberalità a favore di un Ente del Terzo Settore*
- *Rottamazione dei ruoli bis*

**** COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE ****

- **Errata trasmissione** dei dati delle fatture emesse e/o ricevute relative al **primo semestre 2017**:
nessuna sanzione purché la comunicazione venga correttamente trasmessa entro il 28 febbraio 2018
- **Cadenza periodica di trasmissione** dello spesometro relativo all'anno imposta 2018:
concessa la **facoltà** di trasmissione con periodicità **semestrale**, in luogo di quella trimestrale
- **Semplificazione dei dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni**:
è data **facoltà** (già con il prossimo invio relativo al secondo semestre 2017) di indicare solamente la **partita iva / codice fiscale** (non è più quindi obbligatorio comunicare la denominazione/nome e cognome e l'indirizzo della sede)
- **Documento riepilogativo** per fatture emesse/ricevute **di importo inferiore a 300 euro** registrate cumulativamente:
già con il prossimo invio relativo al secondo semestre 2017, è ammessa la possibilità di utilizzare e, quindi comunicare, tale documento, purché siano indicati nel modello:
 - partita iva del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse
 - partita iva dell'acquirente/committente per il documento riepilogativo delle fatture acquisti
 - data e numero del documento riepilogativo
 - ammontare imponibile complessivo e imposta complessiva distinta per aliquota
- **Produttori agricoli situati nelle zone montane con volume d'affari non superiore a 7.000 euro**, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli:
già con il prossimo invio relativo al secondo semestre 2017, sono **esonerati dalla trasmissione dello spesometro**

**** SPLIT PAYMENT: ESTESA LA PLATEA DEI DESTINATARI ****

A decorrere dal 01 gennaio 2018 e per le operazioni per le quali è ammessa la fattura a partire dalla medesima data, lo **split payment** trova applicazione, oltre che nei confronti della **Amministrazione Pubblica**, anche nei confronti di:

- a **Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b **Fondazioni partecipate delle predette Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c **società controllate** direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- d **società controllate, direttamente o indirettamente**, dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti/società di cui ai punti a), b), c) ed e);
- e **società partecipate**, per una percentuale complessiva di capitale non inferiore al 70% dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti/società di cui ai punti a), b), c) ed e);
- f **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.

**** REGISTRI IVA ELETTRONICI ****

E' regolare la tenuta in formato elettronico dei (soli) registri IVA (fatture emesse e ricevute), in mancanza di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

**** LIBERALITA' A FAVORE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE ****

A decorrere dal 01 gennaio 2018 entra in vigore il nuovo Codice del Terzo Settore.

Entrerà altresì in vigore il nuovo **"Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"** gestito dalle Regioni, nel quale verranno iscritte tutte associazioni riconosciute e non, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus (in seguito identificabili come "Enti del Terzo Settore", in sigla ETS).

A decorrere dal periodo d'imposta 2018 le **liberalità** (in denaro o in natura) effettuate da persone fisiche e/o da società godranno di una maggiore deducibilità fiscale :

SOGGETTO EROGANTE: persona fisica

- **Detrazione al 30%** con un **tezzo massimo di 30.000 euro** per ciascun periodo d'imposta
- **Detrazione al 35%** se l'erogazione viene eseguita **a favore di organizzazioni di volontariato (OdV)**
- **in alternativa** a quanto sopra, **detrazione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato**

SOGGETTO EROGANTE: aziende o enti

- **deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato**, senza alcun tetto massimo (sino al 2017 è previsto il tetto di 70.000 euro)
- se la deduzione è superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere utilizzata in deduzione fino al quarto periodo d'imposta successivo

**** ROTTAMAZIONE DEI RUOLI BIS ****

Ridefinite le scadenze e riaperta la possibilità di rottamare anche i ruoli affidati all'Agente delle Riscossione dal 2000 al 2016.

POSTICIPO SCADENZA RATA APRILE 2018

Il termine di pagamento della rata in scadenza il prossimo APRILE 2018 è stato **posticipato a LUGLIO 2018**

	A CHI E' RIVOLTA	ENTRO QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE "BIS"	COSA FARE
Caso A – Il ripescaggio	<p>coloro che non sono stati ammessi alla prima rottamazione (= <i>definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016</i>) a causa del mancato pagamento di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016 e per i quali si chiedeva la definizione agevolata.</p> <p>Estesa la possibilità anche per coloro che i quali non avevano in precedenza presentato alcuna domanda di definizione agevolata su ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016.</p>	<p>02 GENNAIO 2018 15 MAGGIO 2018</p> <p>utilizzando un apposito modello</p>	<p><u>regolarizzare il vecchio piano di dilazione</u> ENTRO IL 31 MAGGIO 2018 31 LUGLIO 2018</p> <p>versare in un'unica soluzione le rate non versate del vecchio piano di dilazione che entro il 31 marzo 2018 30 giugno 2018 l'Agente della riscossione comunicherà.</p> <p>In caso di insufficiente o tardivo pagamento ne determina l'improcedibilità dell'istanza</p> <p><u>versare in un'unica soluzione o a rate di pari ammontare (in numero massimo 3) il nuovo piano di dilazione.</u></p> <p>* <i>ammontare che l'Agente della riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 luglio 2018 30 settembre 2018:</i></p> <p>ENTRO IL 01 OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2018 versare la prima (pari al 40% del dovuto) o unica rata maggiorata di interessi calcolati al 01/08/2017</p> <p>ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018 versare la seconda rata (pari al 40% del dovuto)</p> <p>ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019 versare la terza rata (pari al 20% del dovuto)</p>
Caso B – La riapertura per le nuove cartelle	<p>coloro che presentano <i>carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01 gennaio al 30 settembre 2017</i></p> <p>SOLO in questa circostanza, in presenza di piani di dilazione in essere alla data di presentazione della domanda non è richiesto il pagamento delle rate dell'ultimo trimestre 2017.</p>	<p>15 MAGGIO 2018</p> <p>utilizzando un apposito modello</p>	<p><u>versare in un'unica soluzione o a rate di pari ammontare (in numero massimo 5) il piano di dilazione</u></p> <p>* <i>entro il 31/03/2018 l'Agente della riscossione comunica al contribuente l'affidamento dei carichi per i quali al 30 settembre 2017 non risulta ancora notifica la cartella</i></p> <p>* <i>entro il 30/06/2018 l'Agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti da versare:</i></p> <p>ENTRO IL 31 LUGLIO 2018 versare la prima (pari al 20% del dovuto) o</p>

			<p>unica rata maggiorata di interessi calcolati al 01/08/2017</p> <p>ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 versare la seconda rata (pari al 20% del dovuto)</p> <p>ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018 versare la terza rata (pari al 20% del dovuto)</p> <p>ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018 versare la quarta rata (pari al 20% del dovuto)</p> <p>ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 versare la quinta rata (pari al 20% del dovuto)</p>
Caso C – Definizione agevolata delle somme verso Enti locali	Coloro che entro il 16.10.2017 hanno ricevuto notifica di <u>provvedimenti di ingiunzione fiscale</u> da parte di Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni o Concessionari della Riscossione, non sanati.	Entro il 05 febbraio 2018 l'Ente creditore <u>potrà</u> prevedere modalità e scadenze per consentire l'accesso alla definizione agevolata, limitatamente alle sole sanzioni (e non anche agli interessi di mora)	

Invariate le **agevolazioni**.

Definibili in via agevolata sono:

- * capitale (imposte dirette e indirette, tributi locali, contributi inps, inail, contributi da Casse private, contravvenzioni stradali)
- * interessi da ritardata iscrizione a ruolo
- * aggi (da calcolarsi solamente sull'importo del capitale ed interessi da ritardata iscrizione a ruolo)
- * spese di notifica della cartella
- * spese per le procedure esecutive

Non sono quindi dovuti pagamenti a titolo di:

- sanzioni
- interessi di mora
- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali (art. 27, co. 1, d.lgs. n. 46/1999)
- maggiorazioni irrogate ai sensi della L. n. 689/81 dovute su contravvenzioni del Codice della Strada.

Sono escluse dalla definizione agevolata i ruoli relativi a:

- iva riscossa all'importazione
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di natura previdenziale e assistenziale

Si ricorda altresì che fronte dell'adesione alla rottamazione:

- ✓ è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione della domanda e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data,
- ✓ non sono avviabili azioni esecutive
- ✓ non sono iscrivibili fermi amministrativi
- ✓ non sono iscrivibili ipoteche

tranne quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda

- ✓ non sono proseguibili le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purchè non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Si precisa altresì che:

- Chi non paga le rate, o le paga in misura ridotta o in ritardo, **perde i benefici** previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- Per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali **contenziosi** relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione
- App EquiClick
- Domiciliazione bancaria
- Sportelli bancari
- Sportelli bancomat (Atm) aderenti ai servizi CBILL
- Home banking
- Uffici postali
- Postamat
- Tabaccai convenzionati con Banca 5 Spa
- Circuiti Sisal
- Lottomatica